

**CONVENZIONE DISCIPLINANTE I RAPPORTI TRA LA
STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI,
LE FORNITURE E I SERVIZI E GLI ENTI ADERENTI**

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di marzo presso la sede dell'Amministrazione Provinciale

tra

- ◇ La Provincia di Avellino, in persona dell'Ing. Fausto Mauriello, attesa la competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 1 dell'8/01/2020 di attribuzione allo scrivente della titolarità della Dirigenza ad interim del Settore 2, domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Avellino;
- ◇ Irpiniambiente S.p.A., in persona del Dott. Antonio Russo, nella qualità di Amministratore Unico della Società in parola, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della società in Avellino alla Piazza Libertà n. 2;

PREMESSO:

- ✓ che con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 15 del 13/3/2019, la Provincia di Avellino ha istituito la << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >> per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi ai sensi della normativa vigente;
- ✓ che è volontà della Provincia di Avellino stipulare con la Prefettura U.T.G. di Avellino un protocollo di intesa disciplinante i rapporti interistituzionali al fine di rendere più penetranti le attività di prevenzione antimafia e gestione dei rischi di illegalità;
- ✓ che la Provincia di Avellino è regolarmente iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'ANAC, *ai sensi dell'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*;
- ✓ che con deliberazione di Consiglio Provinciale, n° 114 del 6/6/2019, come modificata dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 26/6/2020 è stato approvato, *tra l'altro*, lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante e gli Ente aderenti *nonché* il relativo Regolamento attuativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Avellino, di seguito, *per brevità*, denominata << SUA Provincia di Avellino >>, con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, incluse le ulteriori fattispecie contrattuali tipizzate e rientranti nell'ambito oggettivo di

applicazione del Codice dei Contratti ex D.lgs. n. 50/2016 (accordi quadro, concessioni, contratto di partenariato pubblico-privato, ecc.). La SUA Provincia di Avellino cura inoltre, per gli Enti locali richiedenti, le procedure amministrative preordinate all'affidamento di contratti sottratti in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, nonché tutte le altre attività specificate nel seguito.

2. La << SUA Provincia di Avellino >> opera quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 della L. 56/2014 e dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016, tramite lo strumento della Convenzione disciplinata all'art. 30 del TUEL 267/2000 quale strumento legislativo di cooperazione tra Enti per la gestione associata di funzioni e servizi.

Art. 2 - Ambito di operatività

1. La << S.U.A. Provincia di Avellino >> opera come centrale unica di committenza nello svolgimento di attività di gestione delle procedure amministrative rientranti o meno nell'ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 50/2016, oltre che nelle funzioni di aggregazione della domanda di servizi e forniture degli Enti aderenti, secondo le prerogative disciplinate nel Codice. Le principali funzioni della << SUA Provincia di Avellino >> sono elencate, *in modo non esaustivo*, al successivo art. 4.
2. La << SUA Provincia di Avellino >> può svolgere le proprie attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.
3. Il funzionamento della << SUA Provincia di Avellino >> è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con la medesima delibera di Consiglio Provinciale n. 114 del 06/06/2019, come modificato dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 26/6/2020, e dalle norme non espressamente indicate che disciplinano l'aggiudicazione di contratti di contratti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 3 - Modalità di adesione alla Stazione Unica Appaltante, durata della convenzione e recesso

1. I rapporti tra SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla presente Convenzione il cui schema è stato approvato con provvedimento del Consiglio Provinciale n. 114 del 06/06/2019, come modificato dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 26/6/2020.
2. L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione e del Regolamento e successiva sottoscrizione di entrambi da parte del legale rappresentante o delegato dell'Ente aderente e da parte del Presidente della Provincia di Avellino.
3. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità ed ha validità per un periodo di anni tre con rinnovo automatico in caso in cui l'Ente aderente non faccia pervenire, sei mesi prima, specifico atto di recesso dalla convenzione.
4. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, *con apposito atto deliberativo*, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno trenta giorni. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti a seguito di gare già indette. In ogni

caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione di tutte le pendenze di natura giuridica ed economica derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

5. La Convenzione relativa all'istituzione della SUA prevede la possibilità di adesione formale di altri Enti eventualmente interessati. Resta salva, comunque, la facoltà in capo agli Enti aderenti, di esperire autonomamente proprie procedure di appalto in conformità alle disposizioni del Codice.

Art. 4 – Attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante

1. La Provincia di Avellino attraverso la SUA cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture comprese le concessioni di lavori e servizi; in particolare, può svolgere tutte le attività di cui art. 3. lett. l) e m), art. 37 e art. 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e qualsiasi altra attività che l'Ente aderente trasferisca alla SUA in applicazione della presente convenzione. Gli enti locali possono delegare alla SUA altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione della presente convenzione tipizzata all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.
2. La SUA cura la gestione dell'affidamento di contratti pubblici e svolge, *in linea di massima*, le seguenti attività e servizi:
 - a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - b) collabora nella definizione con l'ente aderente della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora nella redazione di qualsiasi tipo di capitolato previsto dalla normativa vigente, effettuando anche osservazioni sui capitolati trasmessi qualora rilevi incongruenze o aspetti che possano incidere sull'efficace perseguimento del risultato di gara;
 - d) collabora con l'ente aderente alla definizione del criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi quali, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - e) nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fornisce le necessarie professionalità per svolgere i compiti di RUP anche tramite attività di supporto;
 - f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito (sulla base degli schemi tipo forniti dall'ANAC) e tutta la modulistica correlata;
 - g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento nominato;

- h) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, se richiesto dall'Ente aderente, fornisce alla stessa supporto e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica;
- i) cura la gestione dei contenziosi limitatamente alle attività svolte per conto degli Enti aderenti e ai relativi atti esecutivi;
- j) collabora con gli Enti aderenti circa eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento per i provvedimenti di loro competenza, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- l) adotta, per le procedure di appalto, gli atti esecutivi consequenziali alle deliberazioni e determinazioni dell'Ente aderente;
- m) cura, *anche di propria iniziativa*, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi della SUA della Provincia di Avellino;
- n) trasmette all'Ente aderente le comunicazioni/informazioni antimafia sulle imprese partecipanti alle gare messe a disposizione della SUA della Provincia di Avellino dalle Prefetture -UTG competenti territorialmente;
- o) garantisce formazione, informazione e consulenza al personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto;
- p) svolge attività di centralizzazione della committenza di cui all' art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) e 2) del Codice dei Contratti *ovvero* acquista forniture o servizi e aggiudica appalti e conclude accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ai propri Enti aderenti, *previo accertamento dei bisogni omogenei degli Enti aderenti*;
- q) svolge attività di committenza ausiliaria agli Enti aderenti e non di cui all' art. 3, comma 1, lett. m) num. 1), 2), 3) e 4) del Codice dei Contratti *ovvero* implementa infrastrutture tecniche che consentano di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi, fornisce consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, prepara le procedure di appalto e gestisce delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata mediante la delega totale di funzioni da parte della stessa;
- r) fornisce supporto, consulenza e può gestire qualsiasi procedura di affidamento di un contratto pubblico attivo che le venga commissionata dagli Enti aderenti e non quale, *a titolo esemplificativo e non esaustivo*, concessioni di valorizzazione, procedure di valorizzazione di qualsiasi natura (fitti, alienazioni ecc), aste boschive ecc ecc;
- s) fornisce attività di consulenza e supporto sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, *a titolo esemplificativo e non esaustivo*, SIMOG, AVCPASS, BDNA, BDAP, acquistinrete, altri mercati elettronici ecc cc;
- t) in caso di acquisto di beni o servizi, verifica l'esistenza della relativa categoria merceologica sul portale acquistinrete e svolge a richiesta dell'ente aderente il ruolo di punto istruttore;

- u) in caso di acquisto di beni o servizi, verifica l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006), *ovvero* tiene conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni Consip stesse quale limite massimo per la base d'asta *ovvero* nel caso di esistenza di convenzioni Consip, valuta l'opportunità di procedere ad acquisto extra Consip;
- v) gestisce il mercato elettronico di cui all' art. 17 del Regolamento attuativo della presente convenzione istituendo, *altresi*, un Albo unico dei fornitori da cui ciascun ente aderente dovrà attingere per le procedure negoziate da effettuarsi;
- w) adotta tutti gli atti di indirizzo che il Codice, i relativi regolamenti attuativi e le Linee Guida ANAC prevedono e normano.
- x) comunica, su richiesta, alla Prefettura gli elementi informativi relativi alle procedure di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all'andamento dell'esecuzione del contratto, ai fini del successivo art. 7.

3. Presso la SUA, *al fine di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva*, sono, *altresi*, istituiti un "Ufficio di Progettazione", *sullo schema introdotto dalla legge di bilancio 2019 all'art. 166*, un "Ufficio Direzione contratti", *di cui all'art. 24, comma 1, del Codice*, un "Ufficio Collaudi e Verifiche" ed un "Ufficio Validazione" con una struttura stabile a supporto dei RUP, *di cui all'art. 31, comma 9, del Codice*.

L' Ente Aderente può avvalersi dei succitati uffici istituiti presso la SUA Provincia Avellino ai fini dell'espletamento delle attività tecniche di seguito specificate:

- a) progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, progettazioni di acquisizione di servizio o forniture, collaudo, coordinamento della sicurezza della progettazione nonché direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento;
- b) verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le succitate attività possono essere rese per qualsiasi intervento previsto, tra cui anche le concessioni.

In relazione ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma, la Provincia di Avellino e l'Ente aderente disciplinano i vari aspetti di natura contrattuale in ordine alle modalità e tempistica degli adempimenti richiesti, nonché ai costi a carico dell'Ente aderente stabiliti nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento attuativo della presente convenzione. Tale disciplinare costituirà atto aggiuntivo alla presente convenzione da approvare con decreto del Presidente della Provincia di Avellino.

- 4. Le attività e i compiti trasferiti alla SUA, in ogni caso, sono stabiliti dal singolo ente aderente in sede di adozione delle determina a contrarre, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara.
- 5. La SUA organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento. In ogni caso, la SUA si impegna, ad attivarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione degli atti *ovvero* dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.

Art. 5 – Attività escluse

1. Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, *salvo quanto specificato nel precedente art. 4*:
 - a) la fase "a monte" delle procedure di gara, (programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);
 - b) la fase "a valle" delle procedure di gara, (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; analogamente per le forniture ed i servizi).

Art. 6 – Attività svolte dall'Ente aderente

1. L'Ente aderente, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla SUA Provincia di Avellino l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione. L'ente aderente trasmette, *altresì*, alla SUA e alla Prefettura, subito dopo l'adozione, e *comunque tempestivamente*, il bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici e quello biennale degli acquisti di beni e servizi nonché qualsiasi atto di programmazione del proprio fabbisogno di affidamento di contratti pubblici. Esso avrà cura di indicare anche il periodo in cui necessita che ciascun affidamento *ovvero* ciascuna aggiudicazione avvenga, fermo restando che dovrà tenere conto dei tempi medi della procedura di affidamento.
2. L'Ente aderente, al fine di avviare l'affidamento di contratti pubblici, svolge, *anche per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento*, le seguenti attività e servizi:
 - a) nomina il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) relativo alla procedura di affidamento di cui all'art. 31, del d. lgs. n. 50/2016 *ovvero* chiede alla SUA di nominarlo secondo le modalità descritte all'art. 14 del Regolamento attuativo;
 - b) redige, valida e approva i progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto per il successivo affidamento, *conformemente a quanto richiesto dal D. lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 nonché dalle norme vigenti e regolanti il settore di riferimento*, ovvero si avvale della SUA per le attività aggiuntive previste nella presente convenzione;
 - c) nel caso di contratti esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del d. lgs. n. 50/2016, redige, valida e approva qualsiasi atto previsto dalla specifica normativa regolante il settore di affidamento ovvero si avvale della SUA per le attività aggiuntive previste nella presente convenzione;
 - d) adotta la determina a contrarre in cui, *tra l'altro*, vengono assunti gli impegni di spesa relativi a tutti gli oneri necessari per l'acquisizione del servizio o della fornitura o l'esecuzione dei lavori e/o concessioni (spese per pubblicità, per commissioni di gara, per contributo ANAC, per attività della SUA ecce cc);
 - e) adotta, *se del caso*, la determina di affidamento dei servizi di pubblicazione degli atti

- di gara e dell'esito;
- f) Individua, tra gli esperti iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori della SUA, un numero adeguato di esperti e ne propone la nomina alla SUA;
 - g) adotta la determina di presa d'atto dell'aggiudicazione e, *se è del caso*, approvazione schema di contratto/convenzione/disciplinare d'incarico con cui, *tra l'altro*, liquida gli oneri resisi necessari per l'acquisizione del servizio o della fornitura o l'esecuzione dei lavori (spese per pubblicità, per commissioni di gara, per contributo ANAC, per attività della SUA ecc ecc);
 - h) stipula il relativo contratto;
 - i) adempie a tutte le attività connesse alla corretta esecuzione del contratto (nomina direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, cura i pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, nomina il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere, cura l'eventuale contenzioso insorto in fase di esecuzione ecc ecc);
 - j) assolve agli obblighi di comunicazione e pubblicazione tipici dell'Ente aderente stesso;
 - k) fornisce su richiesta della SUA ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto;
 - l) comunica alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto e fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA, così come definiti all'art. 4.

In base alle specifiche e peculiari richieste effettuate da parte di ciascun Ente Aderente, *in relazione ad eventuali servizi aggiuntivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione*, le sopra richiamate attività vengono dettagliate di volta in volta d'intesa con la SUA della Provincia di Avellino a mezzo di apposito disciplinare d'incarico.

Art. 7 - Attività svolte dalla Prefettura

1. La Prefettura, ferme restando le competenze già previste dalla legge e dal protocollo di legalità sugli appalti, nello spirito di realizzare il duplice obiettivo di favorire lo snellimento delle procedure e rendere più penetrante l'attività di prevenzione antimafia, si impegna a:
 - a. Monitorare in collaborazione con la SUA, le procedure di gara anche avvalendosi del Gruppo interforze per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata;
 - b. Formulare proposte e osservazioni per rendere più efficace il perseguimento delle finalità della presente convenzione. La Prefettura potrà chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
 - c. I dati e le informazioni possono essere utilizzati dal Prefetto ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

L'efficacia della disciplina di cui al presente articolo è subordinata, comunque, alla sottoscrizione del protocollo di intesa interistituzionale tra la Provincia di Avellino e l'U.T.G. di Avellino.

Art. 8 – Requisiti contrattuali generali

1. La SUA effettua le verifiche sul possesso da parte degli operatori economici, dei requisiti generali per partecipare alle gare e sottoscrivere i contratti pubblici, previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e da altre disposizioni vigenti, tramite la BDNOE di cui all'art. 81 del D.lgs. 50/2016;
2. Alla verifica sono sottoposti gli operatori economici risultati aggiudicatari o affidatari di contratti pubblici; l'esito della verifica è trasmesso all'Ente associato, unitamente ad eventuali osservazioni della SUA, per gli atti competenza.

Art. 9 – Acquisizione atti

1. Il sistema di acquisizione delle informazioni sulle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, previsto dal presente atto, sarà modificato ove in contrasto con il programma di scambio dati che sarà definito dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC.

Art. 10 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Avellino, Piazza Libertà, n. 1 - Avellino. La Provincia di Avellino mette a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA *nonché* tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.
3. Gli Enti aderenti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, *in nome e per conto di tutti gli Enti aderenti*, dalla Provincia di Avellino, indicata quale capo convenzione.
4. Il regolare svolgimento delle attività di competenza della SUA è garantito da apposito personale di cui al successivo art. 8.
5. Il regolare svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per i quali è obbligatorio l'utilizzo di sistemi informatici (SIMOG, AVCPass, Acquisti in rete CONSIP e MEPA, GUUE, accessi a siti istituzionali, sito istituzionale Trasparenza, ecc.), è assicurato dalla Provincia di Avellino attraverso l'assegnazione alla Stazione Unica Appaltante di idonee risorse umane con adeguata capacità all'utilizzo di sistemi informatici e dedicate alle predette attività in collaborazione con il RUP.
6. L'Ente aderente deve consentire l'utilizzo dei propri sistemi informatici in quanto utili allo svolgimento delle attività della SUA.
7. L'organizzazione della SUA sarà suscettibile di sviluppi progressivi tesi all'efficientamento dei processi gestiti dalla stessa con particolare riferimento all'adozione di tecniche e modalità informatiche; gli eventuali sviluppi sono subordinati a studi di fattibilità che la Provincia di Avellino appronterà e porterà a conoscenza degli Enti aderenti.
8. La Provincia di Avellino si impegna a candidare, *altresì*, il progetto di Stazione Unica Appaltante negli eventuali bandi regionali, statali e comunitari per il finanziamento dei servizi associati.
9. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA, restano di proprietà piena e assoluta dalla Provincia di Avellino la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, *nonché* ogni

eventuale modifica ritenuta, *a suo insindacabile giudizio*, opportuna.

Art. 11 - Dotazione del personale della Stazione Unica Appaltante

1. La Provincia di Avellino, con successivo atto di micro-organizzazione, disciplina il funzionamento della SUA con riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza. Con tali atti essa stabilisce l'organizzazione della SUA, al fine di assicurare che la stessa sia dotata di un organico di personale, tecnico ed amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e dalle norme vigenti in materia.
2. La SUA garantirà l'adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione prioritariamente attraverso i dipendenti incardinati nell'organico della Provincia. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva gestione della fase di "avviamento" e "messa a regime" delle attività di competenza, la Provincia intende avvalersi, inoltre, di Strutture ed Organizzazioni già a regime nello specifico Settore e già operanti nello svolgimento dei Servizi e delle Funzioni disciplinate nella presente Convenzione.
Tale intendimento sarà realizzato attraverso un'efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell'intero territorio provinciale, anche utilizzando ogni forma idonea di gestione coordinata delle funzioni e dei servizi tra Enti locali, e tra queste, lo strumento della Convenzione ex art. 30 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.
3. La SUA può richiedere all'Ente aderente, se necessario, forme di collaborazione da parte di personale in possesso di competenze professionali adeguate. La SUA potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne *nonché* a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.
4. La Provincia di Avellino promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale alla stessa assegnato e del personale di raccordo dell'Ente aderente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

Art. 12 - Tavolo per il coordinamento e l'innovazione

1. E' istituito il Tavolo per il coordinamento e l'innovazione, composto dai legali rappresentanti degli Enti aderenti, o dai loro delegati, e dal Presidente della Provincia di Avellino che lo presiede.
2. Il Tavolo è integrato dai rispettivi Segretari comunali e/o Dirigenti/Responsabili di Settore con funzioni esclusivamente consultive.
3. Il Tavolo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno ovvero su richiesta del/i legale/i rappresentante/i dell'/gli Ente/i aderente/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta del Tavolo è convocata dal Presidente della Provincia di Avellino.
4. Il tavolo esercita le seguenti funzioni:
 - propone atti di indirizzo per la gestione della SUA, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti aderenti che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
 - propone un piano di formazione del personale degli enti aderenti;
 - verifica e vigila sull'andamento delle attività della SUA;

- propone proposte generali di interesse della SUA.
- 5. In ogni caso, *annualmente*, il Presidente indice anche un'assemblea pubblica fra gli enti aderenti a cui sono invitati a partecipare oltre i legali rappresentanti degli enti aderenti anche i funzionari degli stessi che ne abbiano interesse per un'analisi ex post delle attività svolte dalla SUA Provincia di Avellino e la concertazione, *eventualmente*, di azioni propulsive e/o correttive.

Art. 13 - Comunicazioni e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la Provincia ed l'Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, posta ordinaria *ovvero* altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'ente aderente e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva dell'ente aderente, essendo la Provincia totalmente estranea.

Art. 14 - Rapporti e risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per l'esercizio e la gestione delle funzioni da parte della SUA della Provincia di Avellino, sono a carico del singolo ente aderente.
2. L'ammontare delle somme da assegnare, *così come precisato all'art. 21 del Regolamento attuativo*, sarà calcolato secondo le seguenti quote:
 - a) una quota fissa su base annua, relativa alle spese strumentali di beni e servizi per la costituzione e gestione della SUA della Provincia di Avellino, in funzione del numero di abitanti di ciascun ente aderente;
 - b) una quota dell'incentivazione di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 5 del D. Lgs n° 50/2016 su ciascuna procedura affidata dalla SUA in nome e per conto dell'Ente aderente;
 - c) una quota, *eventuale*, per attività di supporto ausiliario, variabile in funzione dell'importo dell'intervento e delle attività da svolgere di cui all'art. 4, comma 2, lett. 0) - r);
 - d) una quota, *eventuale*, per le attività di cui all'art. 4, comma 3, da concordarsi preventivamente con atto aggiuntivo.
3. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente saranno individuate preventivamente da parte del medesimo ente:
 - a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. a), a mezzo di adozione di formale atto di impegno entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 - b) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d), nei quadri economici di progetto o in altro elaborato/atto da riportarsi precisamente nella determinazione a contrarre.
4. Le somme dovranno essere versate mediante bonifico intestato alla Tesoriere della Provincia di Avellino secondo le indicazioni e con le modalità fornite all'art. 21 del regolamento attuativo della presente convenzione e, comunque:
 - a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. a), entro il 28 febbraio di ciascun anno;
 - b) relativamente alle somme di cui al precedente comma 2, lett. b), c) e d), entro 30 giorni dall'adozione della determina di presa d'atto dell'aggiudicazione *ovvero, nel caso di attivazione delle attività aggiuntive di cui all'art. 4, comma 3, della presente*

Convenzione, entro 30 giorni dalla regolare esecuzione delle stesse.

5. L'importo suddetto è riferito forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese le spese per apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale compresi gli incentivi previsti dalla normativa e regolati con atto della SUA.
6. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 2 e, *pertanto*, rimangono a carico dell'ente aderente, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti (*fatto salvo il recupero delle stesse dal soggetto aggiudicatario ai sensi di legge*), le spese per le commissioni aggiudicatrici, per pareri legali, per contenziosi insorti e quant'altro non previsto a carico della Stazione unica appaltante dal precedente comma.
7. Le somme assegnate alla SUA da parte degli Enti Aderenti, nella misura e con le modalità previste dalla presente Convenzione, andranno a costituire fondi diversi per i seguenti oneri:
 - a) spese per la struttura stabile della SUA: spese per il personale dedicato alla SUA, per collaborazioni, consulenze ed incentivazione del personale, spese per la Formazione *sia* del personale della SUA *che* degli Enti aderenti;
 - b) spese generali e per il funzionamento della SUA: acquisto di attrezzature, hardware e software necessari per lo svolgimento delle funzioni della SUA e l'adeguamento degli stessi ad eventuali innovazioni normative, cancelleria, arredi e quant'altro necessario per il funzionamento.
8. La SUA redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 giugno dell'anno successivo da inviare agli Enti aderenti. Eventuali spese aggiuntive e/o eventuali avanzi di gestione vengono sostenuti e/o rimessi agli Enti, in proporzione agli importi versati alla SUA da ciascun ente aderente, per finanziare opere pubbliche e/o attività socio - culturali nei territori degli enti aderenti.

Art. 15 - Controversie tra le parti

1. Le eventuali controversie che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, sono demandate in via prioritaria al Tavolo per il coordinamento e l'innovazione di cui al precedente art. 9.
2. Le parti si obbligano, *successivamente ed eventualmente*, ad esperire un tentativo di mediazione; ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro competente per legge.

Art. 16 - Contenzioso

1. E' di competenza dell'Ente aderente, *che se ne assume anche i relativi oneri*, la gestione di controversie/contenziosi del procedimento di affidamento, ivi comprese eventuali eccezioni relative alle procedure di gara, fatta salva l'attività di supporto ed assistenza della SUA nella fase istruttoria.
2. La SUA si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni collaborazione ed elemento utile all'Ente aderente per la difesa giudiziale o extragiudiziale.
3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ente aderente si obbliga a tenere indenne la Provincia di Avellino da eventuali pregiudizi patrimoniali derivanti dal contenzioso giudiziale quali, a titolo esemplificativo, condanne alla refusione delle

spese di giudizio o al risarcimento del danno.

4. Ogni onere, a qualsiasi titolo e di qualsiasi specie, correlato a contenziosi sorti per fatti o eventi, anche colposi, non imputabili alla SUA o per atti amministrativi di qualsiasi natura non adottati dalla SUA, resta a esclusivo carico dell'Ente aderente e, pertanto, la SUA ne è in ogni caso mallevata.

Art. 17 – Patto di integrità

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente aderente si impegna, con la sottoscrizione della presente:
 - a) a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in corso;
 - b) a comunicare alla Prefettura – UTG competente territorialmente, *contestualmente all'invio alla Stazione Unica Appaltante*, le informazioni di cui all' art. 6, comma 1, della presente convenzione;
 - c) a sottoscrivere specifiche intese proposte dalla SUA e/o dalla Prefettura – UTG competente tese ad attuare ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell' economia legale.

Art. 18 – Anticorruzione e Trasparenza

1. Le attività oggetto della presente Convenzione sono sottoposte alle misure di prevenzione dei PTPC degli Enti aderenti e della Provincia di Avellino, ciascuno per la parte di propria competenza.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti stipulanti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Avellino, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si nomina il Responsabile SUA della Provincia di Avellino quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA medesima.

Art. 20 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le norme

vigenti in materia di gestione associata, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Per gli appalti finanziati con fondi di natura comunitaria, si applicano, oltre alle disposizioni della presente convenzione, anche quelle previste da convenzioni all'uopo stipulate conformemente alla specifica normativa europea e a quanto previsto dai Regolamenti e/o Manuali di attuazione. In caso di disposizioni contrastanti prevalgono le norme specifiche.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti aderenti e la SUA con l'adozione, *se e in quanto necessario*, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.
4. Le disposizioni della Convenzione, recanti disciplina a carattere vincolato, si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenienza di norme di rango gerarchicamente superiore che incidono, con carattere vincolato, sui medesimi istituti.
5. La presente convenzione, *infine*, recepirà automaticamente tutte le eventuali modifiche introdotte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 37, comma 5, e dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 *nonché* dal provvedimento concernente le modalità attuative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti da parte dell'ANAC *ai sensi dell'art. 38, comma 6 del del D. Lgs. n. 50/2016*.

Art. 21 - Registrazione

La presente Convenzione fra la Provincia di Avellino e gli Enti aderenti, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n° 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Provincia di Avellino
F.to Ing. Fausto Mauriello

per Irpiniambiente SpA
F.to Dott. Antonio Russo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

3. Il presente regolamento disciplina i compiti, l'organizzazione e il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, per brevità << SUA Provincia di Avellino >>, la quale opera anche come centrale di committenza, *ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 37 del D. Lgs 50/2016, all'art. 1 comma 88 L. 56/2014 e all'art. 30 TUEL 267/2000*, istituita con delibera del Consiglio Provinciale n. 114 del 6/6/2019, come modificata con delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 26/06/2020.
4. Le modalità di funzionamento della SUA sono disciplinate dai successivi articoli che traggono origine dalla Convenzione di istituzione della << Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino >>, approvata con la succitata deliberazione n. 114/2019 e successiva n. 56/2020.
5. La titolarità delle funzioni di competenza di ciascun Ente aderente, *in ogni caso*, rimane in capo all'Ente medesimo, con i connessi poteri di vigilanza, controllo, direttiva, avocazione e revoca, secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2 - Definizioni e riferimenti

1. Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) la "SUA" è la Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Avellino;
 - b) l' "Ente Aderente" è ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad f) del d.lgs. 50/2016 che possono aderire alla SUA istituita dalla Provincia di Avellino;
 - c) la "Convenzione" è l'atto con cui vengono disciplinati i rapporti, *ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 nonché, per gli enti locali, anche dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000*, tra la Provincia di Avellino e gli Enti Aderenti avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016*, il cui schema è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale della Provincia di Avellino n. 114 del 6/6/2019, come modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 26/06/2020
 - d) il "Regolamento, è il presente regolamento denominato "Regolamento attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per i lavori, le forniture e i servizi";
 - e) la "Legge 56/2014" è Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
 - f) il "Codice dei Contratti" è il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e succ.;
 - g) il "Regolamento DPR 207/10" è il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 limitatamente alle parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016 e succ. ;
2. Il presente Regolamento assume come riferimento tutte le definizioni contenute nel Codice dei Contratti e nel Regolamento DPR 207/2010 nonché nei provvedimenti consequenziali.

Art. 3 - Ambito di attività

1. La Provincia di Avellino con la SUA cura la gestione della procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture comprese le concessioni di lavori e servizi; in particolare, può svolgere tutte le attività di cui all' art. 3. lett. l) e m), art. 37 e art. 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e qualsiasi altra attività che l'Ente aderente affidi alla SUA con la sottoscrizione della convenzione. Gli enti locali possono delegare alla SUA altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 50/2016, che l'Ente aderente affiderà alla SUA con apposito disciplinare.
2. Le attività e i compiti che la SUA cura in nome e per conto degli Enti aderenti sono tutte quelle elencate nella Convenzione, *con particolare riferimento agli artt. 2, 4, 5 e 6*, e meglio disciplinate nel seguito.

Art. 4 - Coordinamento tra gli Enti.

1. In una logica di coordinamento e programmazione nonché efficienza, la SUA comunica a ciascun Ente aderente, *all'atto dell'adesione*, un referente a cui inoltrare le comunicazioni previste al comma 1 dei successivi articoli 6, 7, 8, e 11.
2. Analogamente, ciascun Ente, all'atto dell'adesione, indica un referente preposto a cui verranno inoltrate

tutte le comunicazioni della SUA (*quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inviti a seminari, giornate di approfondimento, adozione di atti generali, comunicazioni in merito agli strumenti informatici ecc* cc). E' compito del referente preposto inoltrare alla SUA la documentazione di cui al successivo all'art. 9.

Art. 5 - Programmazione e funzionamento della SUA per lo svolgimento delle attività anche di Centrale di Committenza.

1. Le attività e i compiti trasferiti alla SUA sono stabiliti dal singolo ente aderente in sede di adozione della << determina a contrarre >>, sulla base delle proprie esigenze e indirizzi strategici, che potranno spaziare dai singoli adempimenti fino alla gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall'ente medesimo.
2. La SUA, svolge le seguenti attività:
 - a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 10, e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità *ovvero* della funzionalità della documentazione presentata dall' Ente aderente in relazione alle funzioni richieste;
 - b) collabora con ogni Ente aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati e, in detta ottica, nel caso in cui la SUA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente aderente chiederà allo stesso di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla SUA fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
 - c) definisce, in collaborazione con l'Ente aderente, a mezzo del << Documento preliminare all'avvio delle procedura >> la procedura di gara per la scelta del contraente, e fornisce supporto:
 - per l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente che meglio risponda ai principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti nonché alla specificità della natura delle fonti di finanziamento e alla relativa tempistica di attuazione;
 - per l'individuazione delle attività e dei compiti da trasferire alla SUA;
 - per l'individuazione di criteri di valutazione delle offerte quanto più corrispondenti agli obiettivi dell' ente aderente nonché conformi alla normativa vigente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la SUA in relazione ai criteri di valutazione non opera alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli stessi ma effettua un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con l'Ente aderente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dai provvedimenti consequenziali;
 - per la definizione delle clausole salienti del contratto;
 - per la predisposizione della << determina a contrarre >> che è l'atto formale con cui l'ente aderente stabilisce le attività e i compiti trasferiti alla SUA ed impegna le relative risorse economiche;
 - *se del caso*, per la predisposizione della << determina di affidamento del servizio di pubblicazione del Bando e dell'Avviso Appalto Aggiudicato >>;
 - d) la SUA, ricevuta la << determina a contrarre >> e documentazione di cui al successivo art. 10, provvede alla predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara e/o lettera di invito, a staccare il relativo CIG presso il SIMOG, ad adottare la determina a contrarre, ad approvare gli atti di gara e svolgere i connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta/negoziata, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara tramite il sistema AVCPASS collaborando con il RUP, all'avviso di aggiudicazione e

- ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara quali, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina della Commissione giudicatrice;
- e) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
 - f) provvede a comunicare all'Ente aderente i risultati della gara ed ogni altra informazione necessaria per la << determina di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace >> nonché a fornire il relativo format e tutti quelli relativi alla stipula del contratto che resta, comunque, di pertinenza dell'Ente aderente;
 - g) su richiesta dell'Ente aderente, presta assistenza e consulenza agli atti di competenza di questi ultimi.
3. Resta inteso che la SUA, a seguito della richiesta dell'ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti.
 4. La SUA informa l'Ente aderente della presa in carico della procedura di gara ed i relativi tempi di espletamento o il posticipo della medesima.

Art. 6 - Programmazione e funzionamento per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante che svolge attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) e 2) del Codice dei Contratti.

1. Per attivare le funzioni di SUA, in veste di centrale di committenza, per l'acquisto di lavori, forniture e servizi, l'Ente aderente, entro il 31 dicembre di ogni anno deve far pervenire l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo, in modo da consentire lo svolgimento programmato e tempestivo delle procedure di acquisizione di cui si necessita.
2. Qualora non sia stato possibile programmare per tempo il fabbisogno, la SUA darà seguito alla richiesta dell'Ente aderente compatibilmente con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività della stessa.
3. La SUA, esclusivamente nella qualità di Centrale di Committenza che svolge:
 - 3.1) attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 1) del Codice dei Contratti (*acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti*), su propria iniziativa, comunicando preliminarmente agli Enti aderenti, l'intenzione di avviare la procedura di acquisizione per un determinato lavoro, servizio o fornitura, allegandovi una bozza del capitolato, per eventuali osservazioni che potranno essere espresse nella fase istruttoria e che comunque non potranno costituire un vincolo per la SUA, così come previsto dal comma 4 del presente articolo.
 - 3.2) attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) num. 2) del Codice dei Contratti (*l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti*) su specifica richiesta dell'Ente aderente nei modi di cui alla convenzione. Ciascun Ente aderente dovrà manifestare la volontà di affidare alla SUA l'incarico per quel determinato lavoro, servizio o fornitura. In tal caso dovrà far pervenire all'Ufficio competente della SUA una nota di assenso, sottoscritta dal responsabile unico del RUP, con la descrizione di lavori, di servizi o di forniture di cui necessita nonché tutti gli elaborati progettuali necessari.
4. La SUA, *conseguenzialmente*, previo accertamento dei bisogni omogenei degli Enti aderenti, provvederà ad esperire le procedure di affidamento tramite centralizzazione delle committenze, *designando il RUP a norma dell'art. 31, comma 14, del Codice*, avendo cura di indicare chiaramente negli atti di gara che agisce quale Centrale di Committenza e che l'ente aderente potrà avvalersi della ditta aggiudicataria, dando direttamente esecuzione al contratto e procedendo con l'emissione degli ordinativi di fornitura nei limiti di importo e secondo i termini stabiliti nella procedura di affidamento. La SUA svolge le proprie funzioni sino all'aggiudicazione della gara, mentre ciascun Ente aderente stipulerà il contratto per la quota di propria competenza. L'Ente aderente dovrà trasmettere obbligatoriamente alla SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei contratti, nonché le varianti intervenute nel corso di esecuzione del contratto. Dovrà altresì comunicare l'ufficio ed il nominativo del responsabile per la procedura di acquisizione.
5. Resta di competenza dell'Ente aderente l'adozione delle proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara.
6. L'Ente aderente successivamente alla stipulazione del contratto, ad opera della SUA, dovrà eseguire tutte le attività inerenti alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla fase della liquidazione e del pagamento delle prestazioni oggetto del medesimo contratto.

7. La SUA può anche gestire procedure di gara suddivise in lotti, secondo le modalità ed i limiti economici previsti dalla normativa vigente, per conto di Enti aderenti in forma aggregata, qualora l'appalto preveda prestazioni omogenee rispondenti alle esigenze degli Enti a tal fine aggregati. In tal caso, gli Enti aderenti condividono tutte le scelte procedurali di propria competenza garantendo un opportuno coordinamento preventivo e collaborazione fra gli stessi. La SUA può, altresì, concludere accordi quadro nell'interesse degli Enti aderenti, per le materie previste dalla normativa vigente. La SUA può rifiutare il mandato in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli enti.

Art. 7 - Programmazione e funzionamento della SUA per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. o) - r), della Convenzione.

1. Per attivare le funzioni di SUA, di cui all'art. 4, comma 2, lett. n) - r) della Convenzione, l'Ente aderente formula apposita formale richiesta in cui specifica i propri fabbisogni e necessità.
2. A seguito di detta richiesta, la SUA e l'ente aderente individueranno in modo preciso, per ogni singola procedura, le attività e i compiti da trasferire alla SUA che saranno stabiliti dal singolo ente in sede di adozione della << determina a contrarre >>; nel medesimo atto, l'Ente aderente impegna le relative risorse economiche.

Art. 8 - Programmazione e funzionamento della SUA per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 3) della Convenzione.

1. Per attivare le funzioni di SUA, di cui all'art. 4, comma 3, della Convenzione, l'Ente aderente formula formale richiesta in cui specificare i propri fabbisogni e necessità.
2. A seguito di detta richiesta, la SUA e l'ente aderente individueranno in modo preciso le attività e i compiti da trasferire alla SUA che saranno stabiliti dal singolo ente in sede di adozione della << determina a contrarre >>; nel medesimo atto, l'Ente aderente impegna le relative risorse economiche e approva il disciplinare di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, della Convenzione.

Art. 9 - Attività e compiti generali dell'Ente aderente.

1. Così come previsto dall'art. 5 della Convenzione, restano di competenza dell'Ente aderente, *salvo diversa esplicita delega ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Convenzione*, tutte le attività "a monte" e "a valle" di ciascuna procedura di affidamento *ovvero* la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, *nonché* degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'ente e l'esecuzione della stessa.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti aderenti trasmettono alla SUA, *nel tramite del referente preposto*, un << Elenco generale >> nel quale sono riportati i "lavori", i "servizi" o le "forniture", di competenza della medesima, che devono essere acquisiti nel corso dell'anno secondo quanto deciso con l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, *nonché* i relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Contestualmente all'adozione, gli Enti aderenti trasmettono alla SUA, *nel tramite del referente preposto*, ciascun provvedimento/delibera/regolamento/piano/programma/atto in qualsiasi modo denominato che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella predisposizione degli atti della procedura di gara.
4. L'Ente aderente fornisce alla SUA qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti e recepisce tutti gli atti di indirizzo che il Codice, i relativi regolamenti attuativi e le Linee Guida ANAC prevedono e normano di cui all'art. 4, comma 2, lett. v) della Convenzione.
5. L'Ente aderente assicura la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA della Provincia di Avellino nella fase di preparazione della gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.

Art. 10 - Compiti dell'Ente Aderente per lo svolgimento di ciascuna procedura di affidamento.

1. Restano di competenza dell'ente aderente, *al fine di avviare ciascuna procedura di gara da parte della SUA*, i seguenti compiti, per il tramite del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 14:
 - a) richiedere la predisposizione della procedura di affidamento e contestualmente trasmettere, *alternativamente*, la seguente documentazione:

1. *nel caso di lavori*: progetto del livello necessario per poter essere appaltato e contenente tutti gli elaborati progettuali richiesti dall'art. 23 del Codice in formato digitale, atto di nomina del RUP, nominativi e recapiti del progettista incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione e validazione del progetto e qualsiasi altro documento, *stante anche la natura di finanziamento dell'iniziativa*, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella fase di predisposizione degli atti di gara;
 2. *nel caso di servizi e forniture*: progetto contenente tutti gli elaborati progettuali richiesti dall'art. 23, con particolare riferimento al comma 15, del Codice in formato digitale, atto di nomina del RUP, nominativi e recapiti del progettista incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione del progetto e qualsiasi altro documento, *stante anche la natura di finanziamento dell'iniziativa*, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella fase di predisposizione degli atti di gara;
 3. *nel caso di concessioni*: progetto contenente tutti gli elaborati così come richiesti dai relativi articoli di riferimento del Codice in formato digitale, atto di nomina del RUP, nominativi e recapiti del progettista incaricato e del professionista che ha redatto il documento della sicurezza, provvedimento di approvazione del progetto e qualsiasi altro documento, *stante anche la natura di finanziamento dell'iniziativa*, che dovrà essere tenuto in debita considerazione dalla SUA nella fase di predisposizione degli atti di gara;
- b) *se del caso*, trasmettere alla SUA la documentazione che regolarizza la documentazione di cui al precedente punto a) secondo quanto richiesto dalla stessa SUA a norma dell'art. 5, lett. b) del presente regolamento;
 - c) definire e stipulare in uno con la SUA il << Documento preliminare all'avvio della procedura >> sulla base del quale è predisposta la determina di cui alla successiva lett. d) ;
 - d) adottare e inoltrare alla SUA la << determina a contrarre >> nella quale è indicato, *tra l'altro*, il criterio di scelta dell'offerta (*prezzo più basso od offerta economicamente più vantaggiosa*) ed assunti i previsti impegni spesa, quali: *versamento contributo ANAC; spese per commissioni giudicatrici, spese per pubblicazione Bando di Gara e Avviso Appalto Aggiudicato, spese per attività committenza ecc.*
 - e) ottemperare a tutte le richieste di pubblicazione presso il proprio Albo pretorio e profilo committente che la SUA dovesse inoltrare;
 - f) *se del caso*, adottare la << determina di affidamento del servizio di pubblicazione del Bando e dell'Avviso Appalto Aggiudicato >>;
 - g) *se del caso*, individuare, nel tramite del RUP, gli esperti tra quelli iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori on line e proporre la nomina quali membri della Commissione giudicatrice ed eventuale supporto al RUP per le attività di cui all'art. 97, del Codice;
 - h) adottare la << Determina di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace >> nella quale vengono anche liquidati tutti gli oneri resisi necessari per l'acquisizione dell'iniziativa tra cui quelli dovuti alla SUA;
 - i) stipulare il contratto successivamente all'eventuale termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice e ne dà comunicazione alla SUA;
 - j) trasmettere, *a seguito della migrazione del CIG di gara*, le eventuali comunicazioni all'ANAC relative all'esecuzione del contratto (*in tema di subappalto, avvalimento, varianti, trasparenza e pubblicità, monitoraggio e rendicontazione ecc cc*).

Art. 11 – Compiti dell' Ente Aderente per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante che svolge di Centrale di Committenza che svolge attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. I) num. 1) e 2) del Codice dei Contratti.

1. Restano di competenza dell'ente aderente, al fine di avviare ciascuna procedura di gara da parte della SUA, i seguenti compiti, *per il tramite del referente preposto*:
 - a) entro il 31 dicembre di ogni anno far pervenire alla SUA l'elenco dei propri fabbisogni per l'anno successivo;
 - b) adottare e trasmettere l'assenso formale di affidare alla SUA l'incarico per quel determinato lavoro, servizio o fornitura, *così come meglio specificato all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento*;
 - c) stipulare il contratto di che trattasi per la quota di propria competenza;
 - d) adottare le proprie determinazioni preliminari all'indizione della gara e successive alle operazioni di espletamento della gara nonché l'assunzione degli oneri economici, a mezzo di apposita determina di impegno, in proporzione al valore dell'acquisizione ad esso attribuita;

- e) porre in essere qualsiasi altro adempimento che la SUA dovesse richiedere in quanto strettamente necessario all'affidamento di che trattasi.

Art. 12 – Compiti dell' Ente Aderente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. o) – r), della Convenzione.

1. Restano di competenza dell'ente aderente, *al fine di avviare le attività di cui si necessita*, i seguenti compiti, per il tramite del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 14:
 - a) richiedere l'espletamento di specifiche attività indicandole in modo dettagliato e trasmettere l'atto di nomina del RUP e qualsiasi altra documentazione ritenuta utile e necessaria (*elaborati progettuali e relativi atti di approvazione, qualsiasi provvedimento già adottato in materia, credenziali di accesso ecc ecc*);
 - b) *se del caso*, trasmettere alla SUA le eventuali integrazioni necessarie per regolarizzare la documentazione di cui al precedente punto a) secondo quanto richiesto dalla stessa SUA a norma dell'art. 5, lett. b) del presente regolamento;
 - c) definire in uno con la SUA il << Documento preliminare all'avvio della procedura >> sulla base del quale è predisposta la determinazione di cui alla successiva lett. d);
 - d) adottare e inoltrare alla SUA la << determina a contrarre >> nella quale sono individuati, *tra l'altro*, precisamente le attività e i compiti da trasferire alla SUA e si impegnano le relative risorse economiche;
 - e) porre in essere qualsiasi altro adempimento che la SUA dovesse richiedere in quanto strettamente necessario all'affidamento di che trattasi.

Art. 13 – Compiti dell' Ente Aderente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 3, della Convenzione.

1. Restano di competenza dell'ente aderente, *al fine di avviare le attività di cui si necessita*, i seguenti compiti, per il tramite del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 14:
 - a) richiedere l'espletamento di specifiche attività indicandole in modo dettagliato e trasmettere l'atto di nomina del RUP e qualsiasi altra documentazione ritenuta utile e necessaria (*elaborati progettuali e relativi atti di approvazione, qualsiasi provvedimento già adottato in materia, credenziali di accesso ecc ecc*);
 - b) *se del caso*, trasmettere alla SUA le eventuali integrazioni necessarie per regolarizzare la documentazione di cui al precedente punto a) secondo quanto richiesto dalla stessa SUA a norma dell'art. 5, lett. b) del presente regolamento;
 - c) definire in uno con la SUA il << Documento preliminare all'avvio della procedura >> sulla base del quale è predisposta la determinazione di cui alla successiva lett. d);
 - d) adottare e inoltrare alla SUA la << determina a contrarre >> nella quale sono individuati, *tra l'altro*, precisamente le attività e i compiti da trasferire alla SUA e si impegnano le relative risorse economiche;
 - e) porre in essere qualsiasi altro adempimento che la SUA dovesse richiedere in quanto strettamente necessario all'affidamento di che trattasi.

Art. 14 – Responsabile Unico del Procedimento.

1. Le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, di seguito RUP, sono svolte da un funzionario che è scelto, *di norma*, tra i dipendenti dell'Ente aderente, *in possesso della necessaria professionalità di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3/2016*, o, *in mancanza*, tra i dipendenti/collaboratori della SUA e tra i dipendenti degli altri Enti aderenti se *opportunamente* concertato nel << Documento preliminare di avvio del procedimento >>. Il RUP svolge tutte le attività dettagliatamente assegnategli nel presente regolamento e che qui si riportano in modo indicativo e non esaustivo:
 - a) richiede alla SUA di predisporre gli atti di gara e/o di poter espletare specifiche attività;
 - b) trasmette alla SUA tutta la documentazione dalla stessa richiesta nonché le credenziali di accesso ai vari portali che dovessero rendersi necessarie (*simog, smarcig, iol2, mit, aquisinrete, ecc ecc*);
 - c) stipula con la SUA il << Documento preliminare all'avvio della procedura >>;

- d) adotta e trasmette alla SUA la << determina a contrarre >>, la << determina di affidamento del servizio di pubblicazione del Bando e dell'AAA >>, atto di individuazione degli esperti tra quelli iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori on line e proposta di nomina degli stessi quali membri della Commissione giudicatrice ed eventuale supporto al RUP per le attività di cui all'art. 97, del Codice, la << Determina di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace e liquidazione degli oneri>> e qualsiasi altro atto la cui adozione dovesse rendersi necessaria;
 - e) a seguito della migrazione del CIG di gara, espletare le successive eventuali comunicazioni all'ANAC relative all'esecuzione del contratto (*in tema di subappalto, avvalimento, varianti, trasparenza e pubblicità, monitoraggio e rendicontazione ecc cc*).
2. Nel caso di acquisti centralizzati di cui al precedente art. 11, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, di seguito RUP, sono svolte da un funzionario che è scelto dalla SUA, *ai sensi dell' art. 31, comma 14, del Codice*, tra dipendenti/collaboratori della stessa o, *se del caso*, tra i dipendenti degli Enti aderenti.

Art. 15 - Commissioni giudicatrici.

1. Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indette dalla SUA della Provincia di Avellino in nome e per conto degli enti aderenti, *fino all'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice*, la Commissione sarà nominata dal Dirigente della stessa SUA su proposta del RUP che provvederà a individuare un numero idoneo di esperti scelti, *in ragione della specifica competenza e professionalità*, tra quelli iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori della SUA di cui al successivo art. 18.
2. In particolare, ciascun ente aderente, nel tramite del RUP, può individuare i componenti della Commissione giudicatrice secondo le seguenti regole:
 - a) in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra i dipendenti degli Enti aderenti iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori (sezione interni) della SUA, *nel rispetto del principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità*, ad eccezione del Presidente che è da individuarsi tra esperti esterni iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori (sezione esterni) della SUA;
 - b) in tutti degli altri casi di affidamento, tra esperti esterni da individuarsi tra esperti esterni iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori (sezione esterni) della SUA, *nel rispetto del principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità*.
3. Nel caso di componenti esterni, il compenso sarà statuito dall'Ente aderente, secondo la propria regolamentazione interna e comunque nel rispetto delle norme vigenti, e sarà impegnato nella << determina a contrarre >>. Il compenso così statuito sarà liquidato e pagato ai componenti della Commissione direttamente dall'ente aderente interessato. La SUA si riserva di adottare apposito regolamento in tal senso a cui tutti gli enti aderenti dovranno attenersi.
4. Restano di competenza della SUA tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente in merito alla nomina della Commissione giudicatrice.
5. E' di competenza del Dirigente della SUA della Provincia di Avellino adottare linee guida e/o esplicative in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici.
6. Eventuali modifiche normative o contrattuali che dovessero interessare il presente comma, *anche in funzione dell'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice*, si intenderanno recepite con decreto del Presidente della Provincia.

Art. 16 - Commissioni giudicatrici nel caso di attività di cui all'art. 3, comma 1) num. 1) ed 2) del Codice dei contratti.

1. Nelle procedure di gara indette su iniziativa della SUA della Provincia di Avellino quale centrale di committenza, la Commissione sarà nominata dal Dirigente della stessa SUA secondo le seguenti modalità di composizione:
 - a) nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo è istituito un seggio di gara presieduto dal RUP, *nominato ai sensi del comma 14, dell'art. 31, del Codice*;
 - b) nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, *fino all'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice*, è nominata una Commissione giudicatrice, *conforme a quanto prescritto dall'art. 77 del Codice*, composta secondo regole di competenza ed esperienza. In particolare, i componenti della Commissione saranno individuati come segue:

- b.1) in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, è nominata una commissione giudicatrice che può essere composta anche da componenti interni della SUA da individuarsi, *nel rispetto del principio di rotazione*, tra i dipendenti/collaboratori della SUA o, in alternativa,;
- b.2) in tutti gli altri casi di affidamento, è nominata una commissione giudicatrice composta da componenti esterni alla SUA da individuarsi tra esperti esterni iscritti all'Albo dei Commissari giudicatori (*sezione esterni*) della SUA, *nel rispetto del principio di rotazione e di regole di competenza e professionalità*.
2. Nel caso di componenti esterni, il compenso sarà statuito dalla SUA della Provincia di Avellino, secondo la propria regolamentazione interna e comunque nel rispetto delle norme vigenti.
 3. I componenti interni prestano la loro eventuale attività di commissario nell'ambito del proprio rapporto di servizio, tale attività è considerata a pieno titolo resa in relazione a compiti e funzioni proprie ed istituzionali della Provincia di Avellino e dell'ente aderente, salvi gli incentivi previsti dalla normativa vigente.
 4. E' di competenza del Dirigente della SUA della Provincia di Avellino adottare linee guida e/o esplicative in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici.
 5. Eventuali modifiche normative o contrattuali che dovessero interessare il presente comma, anche in funzione dell'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, si intenderanno recepite con decreto del Presidente della Provincia.

Art. 17 – Procedure telematiche, albo telematico dei fornitori e mercato elettronico.

1. La SUA della Provincia di Avellino per lo svolgimento di ciascuna procedura di affidamento utilizza, *ai sensi dell'art. 40 e 52 del Codice*, mezzi di comunicazione elettronici *ovvero* piattaforme di negoziazione telematiche con particolare riferimento a quella in proprio uso. Attraverso la piattaforma in dotazione alla SUA della Provincia di Avellino, per ciascuna procedura, sarà possibile l'invio dell'offerta telematica da parte dell'operatore economico, comprensiva dell'istanza di partecipazione, dell'offerta tecnica eventualmente prevista e dell'offerta economica, nonché lo svolgimento telematico della procedura di aggiudicazione, compreso la gestione dei quesiti di gara, i chiarimenti, il soccorso istruttorio e le comunicazioni agli interessati.
2. In caso di acquisto di beni o servizi, la SUA, anche in qualità di centrale di committenza, prima di avviare qualsiasi procedura verificare l'esistenza di eventuali convenzioni CONSIP (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006). Nel caso di esistenza di Convenzioni CONSIP attive, la SUA, sentiti gli enti aderenti interessati, valuta l'opportunità di procedere ad acquisto extra CONSIP, ferma restando la congruità dei prezzi, ovvero di tener conto dei parametri prezzo/qualità delle convenzioni CONSIP stesse quale limite massimo per la base d'asta; detta opportunità è esercitata nel rispetto della normativa vigente. Diversamente ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla CONSIP. Nel caso di convenzioni CONSIP attivate successivamente all'affidamento della fornitura e/o del servizio tramite la SUA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13, della L. 135/2012 e s.m.i.
3. E' facoltà della SUA istituire un mercato elettronico presso la propria piattaforma di negoziazione e/o un Albo di fornitori da cui la SUA e ciascun ente aderente dovranno attingere per richiedere preventivi e/o affidare contratti di lavori, servizi e forniture a seguito di indizione di procedere negoziate. Sarà cura della SUA creare e gestire detto Albo pubblicando il rispettivo bando ed effettuando verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai fornitori all'atto della richiesta di abilitazione. In particolare, la SUA assicura che gli operatori economici iscritti all'albo telematico sono individuati (in ragione della categoria e della classifica di qualificazione in caso di lavori, in ragione dell'attività economica in caso di forniture e servizi, in ragione del profilo professionale in caso di servizi tecnici) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione.

Art. 18– Albo dei Commissari giudicatori ed Elenco degli esperti.

1. La SUA Provincia di Avellino crea e gestisce, a mezzo di strumenti telematici, l'Albo dei Commissari giudicatori pubblicando il rispettivo bando ed effettuando verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai commissari all'atto della richiesta di abilitazione. Detto albo sarà suddiviso in due sezioni: una sezione interna, riservata a tutti i dipendenti degli Enti aderenti, ed una esterna dedicata agli esperti non dipendenti di enti convenzionati.
2. La SUA Provincia di Avellino si riserva, *altresì*, di costituire, con strumenti telematici, degli elenchi aperti di dipendenti comunali, provinciali e in genere dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici nonché di liberi professionisti in possesso di comprovata esperienza in tema di pubblica amministrazione. L'elenco è costituito sulla base dell'acquisizione di curriculum vitae. L'elenco potrà essere utilizzato dalla SUA per

individuare per attività di supporto o per lo svolgimento delle attività della stessa SUA a favore degli enti aderenti. L'elenco e i relativi curriculum vitae sono a disposizione anche di tutti gli ente aderenti.

Art. 19 - Dotazione del personale della SUA

1. La Provincia di Avellino, con successivi atti di micro-organizzazione, disciplina il funzionamento della SUA con riferimento alla gestione dei procedimenti di competenza. Con tali atti essa stabilisce l'organizzazione della SUA, al fine di assicurare che la stessa sia dotata di un organico di personale, tecnico ed amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e dalle norme vigenti in materia.
2. La SUA garantirà l'adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione prioritariamente attraverso i dipendenti incardinati nell'organico della Provincia. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva gestione della fase di "avviamento" e "messa a regime" delle attività di competenza, la Provincia intende avvalersi, inoltre, di Strutture ed Organizzazioni già a regime nello specifico Settore e già operanti nello svolgimento dei Servizi e delle Funzioni disciplinate nella presente Convenzione.
Tale intendimento sarà realizzato attraverso un'efficace osmosi di esperienze e professionalità al servizio dell'intero territorio provinciale, anche utilizzando ogni forma idonea di gestione coordinata delle funzioni e dei servizi tra Enti locali, e tra queste, lo strumento della Convenzione ex art. 30 del TUEL D.lgs. n. 267/2000.
3. La SUA può richiedere all'Ente aderente, se necessario, forme di collaborazione da parte di personale in possesso di competenze professionali adeguate. La SUA potrà ricorrere anche ad incarichi professionali e collaborazioni esterne *nonché* a prestazioni di servizio, ove ciò risulti necessario e/o opportuno.

Art. 20 - Consulenza, formazione e aggiornamento.

1. La SUA garantisce formazione, informazione e consulenza al personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli aggiornamenti in atto.
2. La SUA garantisce, *altresì*, per ciascun anno solare un piano di formazione e aggiornamento al personale degli Enti Aderenti coinvolti nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, promuovendo collaborazioni con gli attori istituzionali e non di rilevanza nel settore degli appalti pubblici *nonché* con Università e Ordini professionali.

Art. 21 - Risorse finanziarie.

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle attività della SUA della Provincia di Avellino sono a carico degli Enti Aderenti come stabilito all'art. 11 della Convenzione.
2. Ciascun Ente aderente contribuisce al funzionamento della SUA, *così come meglio specificato nei successivi comma*, a mezzo di una QUOTA FISSA su base annua in funzione del proprio numero di abitanti e a mezzo di QUOTE VARIABILI in funzione dell'importo a base di gara o del valore della concessione.
3. Ciascun Ente aderente entro il 31 gennaio di ciascun anno dovrà impegnare e pagare alla SUA, una quota fissa in funzione del numero di abitanti così fissata:
 - € 0,20 per abitanti nel caso di Comuni;
 - € 0,08 per abitanti nel caso di gestioni associate e società partecipate;
 - € 0,020% dei ricavi di esercizio nel caso di Enti non soggetti al T.U.E.L.;
 - € 0,04 per abitanti nel caso di Enti sovraordinati.
4. Ciascun Ente, per ciascuna procedura di affidamento dovrà impegnare a favore della SUA una quota percentuale dell'incentivo di cui all'art. 113, comma 2, 3 e 5 del Codice, così fissata:
 - 4.a) per lavori e le concessioni di lavori e/o servizi:
 - ◇ 25 % per importi inferiori ad € 150.000,00
 - ◇ 24 % per importi ricompresi tra € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00;
 - ◇ 22 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
 - ◇ 20 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria;
 - 4.b) per servizi e forniture:
 - ◇ 25 % per importi inferiori ad € 40.000,00;
 - ◇ 24 % per importi ricompresi tra € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00;
 - ◇ 22 % per importi ricompresi tra € 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
 - ◇ 20 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria;

5. Nel caso in cui l'Ente Aderente, sulla singola procedura di affidamento relativo anche a concessioni, richieda servizi di attività di supporto ausiliario, dovrà impegnare a favore della SUA una quota variabile tra lo 0,50 ed il 1,00% dell'importo dell'intervento, ed in funzione delle attività svolte, come di seguito:
- 5.a) supporto alle attività di progettazione e programmazione:
- ◊ 1,00 % per importi lavori/servizi inferiori ad € 150.000,00 / 40.000,00;
 - ◊ 0,80 % per importi lavori/servizi ricompresi tra € 150.000,00 / 40.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 / 150.000,00
 - ◊ 0,60 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 / 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
 - ◊ 0,50 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria;
- 5.b) supporto alle attività di direzione e gestione del contratto:
- ◊ 1,00 % per importi lavori/servizi inferiori ad € 150.000,00 / 40.000,00
 - ◊ 0,80 % per importi lavori/servizi ricompresi tra € 150.000,00 / 40.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 / 150.000,00
 - ◊ 0,60 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 / 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
 - ◊ 0,50 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria;
- 5.c) supporto alle attività di rendicontazione e monitoraggio:
- ◊ 0,80 % per importi lavori/servizi inferiori ad € 150.000,00 / 40.000,00;
 - ◊ 0,70 % per importi lavori/servizi ricompresi tra € 150.000,00 / 40.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 / 150.000,00
 - ◊ 0,60 % per importi ricompresi tra € 1.000.000,00 / 150.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria;
 - ◊ 0,50 % per importi pari o superiori alla soglia comunitaria.
6. Nel caso in cui l'Ente Aderente richieda attività di cui all'art. 4, comma 3, della Convenzione o qualsiasi altra attività di supporto e attività di assistenza tecnico-amministrativa non disciplinata in precedenza, le stesse dovranno concordarsi preventivamente con la SUA con atto aggiuntivo alla convenzione *ovvero* con apposito disciplinare di incarico che definisce la natura, le modalità e le tempistiche dell'incarico nonché i costi specifici a carico dell'Ente aderente. La SUA si riserva, *altresì*, sulla base dell'esperienza pregressa di approvare annualmente un tariffario per i servizi aggiuntivi a richiesta.
7. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente saranno individuate preventivamente da parte del medesimo ente:
- a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 3, a mezzo di adozione di formale atto di impegno entro il 31 gennaio di ciascun anno;
 - b) relativamente alle somme di cui ai precedenti comma a, 5, e 6), nei quadri economici di progetto o in altro elaborato o atto formale da riportarsi precisamente nella determina a contrarre.
8. Le somme assegnate alla SUA da parte dell'ente aderente dovranno essere liquidate e pagate:
- a) relativamente alle somme di cui al precedente comma 3, entro il 28 febbraio di ciascun anno;
 - b) relativamente alle somme di cui ai precedenti comma 4, 5, e 6), entro 30 giorni dalla determina di presa d'atto dell'aggiudicazione; la mancata effettuazione di detto pagamento impedisce agli enti aderenti di accedere ai servizi offerti dalla SUA ed alla delega di successive procedure di gara ed altre attività.
9. Le somme spettanti alla SUA, secondo quanto previsto dal presente articolo, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c IBAN intestato alla Provincia di Avellino e acceso presso, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico. Trattandosi di attività funzionale della Provincia, le somme corrisposte dagli Enti Aderenti non saranno assoggettate ad I.V.A.
10. Le percentuali di cui al precedente articolo potranno subire delle modificazioni in ribasso qualora più Enti Aderenti alla SUA decidessero di aggregarsi. Tali modificazioni saranno stabilite di volta in volta in base al numero degli Enti Aderenti, agli importi a base d'asta ed alla tipologia della gara d'appalto.
11. Le somme assegnate alla SUA da parte degli Enti Aderenti sono iscritte nel bilancio della Provincia di Avellino, le cui modalità di ripartizione e liquidazione sono disciplinate con provvedimento successivo della Provincia medesima, e andranno a costituire fondi diversi per gli oneri di cui all'art. 12, comma 7, della Convenzione.

Art. 22 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione associata, le disposizioni del Codice Civile e tutte le disposizioni in genere dettate dalla normativa statale e regionale vigente nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il presente Regolamento, *infine*, recepirà automaticamente tutte le eventuali modifiche introdotte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 37, comma 5, e dall'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 *nonché* dal provvedimento concernente le modalità attuative del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti da parte dell'ANAC *ai sensi dell'art. 38, comma 6 del del D. Lgs. n. 50/2016*.
3. Eventuali modifiche urgenti che dovessero rendersi necessarie saranno disposte con apposito Decreto del Presidente della Provincia di Avellino e, successivamente, ratificate dal Consiglio della Provincia di Avellino.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Provincia di Avellino
F.to Ing. Fausto Mauriello

per Irpiniambiente SpA
F.to Dott. Antonio Russo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.